

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE I-TER - n. R.G. 8281/2021**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

della Prof.ssa **Elena TAVERNA**, (C.F. TVR LNE 65M61 D938M),  
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Franco  
Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A) e dall'avv. Francesca Dimonte  
(C.F. DMN FNC 79T48 A859S), entrambi del Foro di Biella, con  
elezione di domicilio anche digitale presso l'avv. Franco Enoch, ai  
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 136 del c.p.a. ed  
all'art. 16-*sexies* del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n.  
221/2012, all'indirizzo pec: ***franco.enoch@pecstudio.it***, giusta  
procura speciale in data 9.08.2021 già unita al ricorso introduttivo  
del giudizio, *[Si conferma di voler ricevere le comunicazioni e le  
notificazioni di legge al numero di fax 015.8400057 comune ad  
entrambi i difensori; ovvero ai seguenti indirizzi di pec:  
franco.enoch@pecstudio.it; francesca.dimonte@pecstudio.it]*,

nel giudizio **n. R.G. 8281/2021** introdotto dalla stessa

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona  
del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO X - AMBITO  
TERRITORIALE DI BIELLA**, in persona del Dirigente *p.t.*,

- il **LICEO “AMEDEO AVOGADRO” BIELLA**, in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*,

nonché nei confronti

- delle docenti **Francesca NICOLI, Elena ROSINA, Irene FINIGUERRA e Loretta PIDELLO**,

per l'annullamento, **previa sospensione,**

**e previa misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,**

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, (recante Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include “arte ed immagine” tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria (doc. 1), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021 (doc. 2), comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell'ambito

della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all'art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00 (cfr. anche doc. 4);

- il provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021 - doc. 3), trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa al Sistema Informativo;

- i relativi non conosciuti provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;

- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto,

nonché

della **qui impugnata** nuova rettificata Graduatoria Provinciale per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 della classe di concorso A054 (ri)pubblicata in data 11.08.2021 a seguito delle apportate correzioni dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito

Territoriale di Biella e conosciuta dalla ricorrente successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.

### **FATTO**

**1.** Con il ricorso notificati in data 10.08.2021, la prof.ssa Elena Taverna - utilmente inserita in 8° posizione, con 117 punti, in sede di prima pubblicazione nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 (cfr. doc. 4) e che, per l'effetto, era risultata destinataria di contratto di docenza di sostegno nello scorso a.s. presso il Liceo 'Amedeo Avogadro' di Biella (doc. 10) - impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali l'Amministrazione Scolastica le comunicava l'avvenuta sua retrocessione nella suddetta graduatoria, a seguito di controlli svolti e della nuova (non) valutazione dei titoli di servizio in possesso della medesima.

**2.** Segnatamente siffatto ricollocamento in deteriore posizione era dipeso dall'avvenuta verifica che la ricorrente, pur avendo svolto per ben 14 anni scolastici servizio di insegnamento presso la scuola primaria paritaria Istituto Losana di Biella, nella materia "Arte e Immagine" (cfr. doc. 6 e 7), pur essendo in possesso di titolo di studio specifico (Laurea triennale in "Studio e Gestione dei Beni Culturali" prima e Laurea magistrale in "Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-artistico" poi, entrambe con la massima votazione 110/110 e lode - cfr. doc. 7) e di

adeguata formazione didattica accertata dalla coordinatrice delle attività didattiche dell'Istituto paritario (cfr. doc. 12 e 13), non essendo in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione, il suo pregresso servizio non poteva essere considerato valido a fini di punteggio, in quanto non rientrante tra le materie previste dall'art. 6.3. del D.M. 10.10.2008 n. 83 (doc. 1 Cfr. per siffatta motivazione doc. 2).

Ciò in quanto detto art. 6.3. consente la possibilità di sopperire all'assenza di diploma magistrale o alla laurea in scienze della formazione esclusivamente per i docenti in possesso di titolo di studio specifico nell'insegnamento "*delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria*" e non, dunque, nell'insegnamento della materia "*arte ed immagine*" (cfr. ancora doc. 2).

Pur risultando tale materia inserita nel POF della scuola primaria alla pari di tutte le altre materie previste dal citato art. 6.3.

**3.** Conseguentemente la prof.ssa Taverna, non appena ricevuta comunicazione dall'Amministrazione Scolastica dei provvedimenti di retrocessione e sottrazione dei punti per l'insegnamento prestato presso la scuola primaria paritaria (in precedenza invece valutato) - come detto - con ricorso notificato in data 10.08.2021 e depositato il successivo 11.08.2021 impugnava avanti al TAR Lazio-Roma l'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale citato (cfr. ancora doc. 1) nella parte in cui non include anche la materia "arte e immagine" tra le

materie che possano insegnarsi nella scuola paritaria primaria da parte di personale in possesso di titolo di studio specifico e di adeguata valutazione didattica della Coordinatrice delle attività didattiche (come in possesso della prof.ssa Taverna - cfr. *supra* e doc. 6, 12 e 13) a prescindere da diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione.

Impugnando al contempo i conseguenti e derivati provvedimenti del Liceo "Amedeo Avogadro" e dell'Ufficio Scolastico di Biella (doc. 2 e 3) che espressamente non riconoscevano più il pregresso punteggio alla ricorrente ed i successivi adottandi provvedimenti, ivi compresa la futura rettificanda graduatoria provinciale per le supplenze nell'ambito scolastico biellese.

Chiedendone l'annullamento, previ provvedimenti cautelari, anche in via monocratica.

**4.** Senonchè, solo successivamente alla notifica ed al deposito telematico del ricorso veniva (ri)pubblicata la nuova Graduatoria delle Supplenze, rettificata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Biella come preannunciato ed in dipendenza di quanto sopra, nell'ambito della quale la Prof.ssa Taverna veniva collocata dal precedente posto n. 8 con punti 117 al nuovo posto n. 41 (!) con punti 33 (cfr. doc. 14). Senza riconoscere alcun punteggio per i 14 anni scolastici di insegnamento svolti nella scuola primaria paritaria e risultando (abbondantemente) posposta agli odierni controinteressati che prima tutti sopravanzava.

**5.** Risulta dunque e purtroppo confermata la derivante preclusione

per la ricorrente di qualsivoglia aspettativa di insegnamento supplente e - quel che è più grave - di poter proseguire nell'attività di sostegno in favore della studentessa disabile affidatale presso la Classe III (ora IV) del Liceo, con il percorso didattico e formativo che così buoni risultati (e reciproca soddisfazione) aveva dato a docente e discente.

Come meglio e più ampiamente già indicato nel ricorso introduttivo del giudizio.

**6.** Conseguentemente la prof.ssa Elena Taverna con gli odierni motivi aggiunti impugna espressamente, per scrupolo difensivo, anche tale sopravvenuto provvedimento, da ritenersi anch'esso illegittimo per quanto già indicato con l'atto introduttivo del giudizio e come di seguito ancora evidenziato in

## **DIRITTO**

**1. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.**

Gli stessi profili di illegittimità denunciati in sede di ricorso avverso l'impugnato art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83 e dei conseguenti atti applicativi, si estendono anche all'odierno ultimo provvedimento, vale a dire la qui impugnata rettificata

graduatoria.

È infatti del tutto illogico, contrario a principi - anche di rango costituzionale - di parità di trattamento, di ragionevolezza e buona amministrazione, che un'insegnante della scuola primaria paritaria nella materia "arte e immagine" (non in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione) venga discriminata in termini di validità del servizio reso rispetto ad insegnanti "delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria" (cfr. doc. 1).

Le uniche materie per le quali, ai sensi del citato articolo di D.M. possono valere, in via sostitutiva, il titolo di studio specialistico e la competenza didattica accertata dal coordinatore della scuola.

Con la risultanza di escludere - senza alcun motivo ed in modo del tutto discriminatorio - tra le stesse materie "arte ed immagine" pur avendo detta materia certo pari dignità e pur risultando anch'essa da sempre inserita nel POF alla pari delle altre (sole) materie citate dal D.M.

Con ogni illogicità e contraddittorietà, oltre che ingiustizia, manifeste.

\*\*

### **Istanza cautelare e di applicazione di misure anticipatorie.**

Anche l'odierna impugnata graduatoria merita di essere sospesa con ripristino in sede cautelare della pregressa posizione e del precedente punteggio, atto a consentire alla prof.ssa Taverna il mantenimento per proprio posto di lavoro e dell'insegnamento sul sostegno in



continuità in favore dell'alunna diversamente abile della classe (ora) IV, affidatale presso il Liceo di Scienze Umane "Amedeo Avogadro" di Biella e che così buoni risultati di apprendimento e di crescita relazionale aveva raggiunto grazie al supporto nello scorso anno scolastico svolto dalla ricorrente.

Come apprezzato dal Consiglio di Classe della scuola, dal Referente scolastico per l'inclusione e dagli stessi Colleghi.

Di qui la ribadita richiesta di tutela cautelare, anche anticipatoria, nei confronti di tutti gli atti impugnati e finanche dell'odierna impugnata graduatoria, laddove la tutela cautelare ordinaria non risulti - come non pare risultare - utile in termini temporali per tutelare le buone ragioni della ricorrente e contemperare le esigenze di assistenza nel sostegno della Scuola e dell'alunna down già dall'avvio del nuovo anno scolastico.

\*\*\*\*\*

Nel rinviare per il resto a quanto più ampiamente argomentato con il ricorso introduttivo del giudizio, si insiste per l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche anticipatoria, di tutti gli atti impugnati, ivi incluso l'odierno ed ultimo provvedimento, vale a dire la rettificata graduatoria, come meglio indicato in epigrafe.

Si produce il seguente ulteriore documento:

14. Stralcio Graduatoria Provinciale di II fascia (per le supplenze) e di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valida per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso

A054 - Storia dell'Arte, come rettificata e pubblicata l'11.08.2021.

\*\*

*Si dichiara che i presenti motivi aggiunti di ricorso non ampliano l'oggetto dell'odierna controversia relativa a pubblico impiego, per la quale è già stato corrisposto il contributo unificato di Euro 325,00, stante l'evidente connessione tra i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il provvedimento oggetto di impugnativa con gli odierni motivi aggiunti, nonché l'altrettanto evidente rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra di essi. In conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, e di quanto anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 27.10.2020, n. 23528 e 23520.*

\*\*

Biella-Roma, 12 agosto 2021

avv. Franco Enoch

avv. Francesca Dimonte

Firmato  
digitalmente da

**Franco Enoch**

CN = Enoch Franco  
C = IT